



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.946 del 2 febbraio 2013

Consiglio Federale n.5 - Roma, 2 febbraio 2013

DELIBERA N.293/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di nominare il Presidente del Comitato Nazionale Allenatori fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- individuata nella persona dell'ing. Giovanni Piccin la figura idonea a ricoprire tale incarico;
- acquisita per le vie brevi le disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di nominare l'ing. Giovanni Piccin Presidente del Comitato Nazionale Allenatori fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.294/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le comunicazioni pervenute dal CONI volte ad invitare le Federazioni Sportive Nazionali ad un maggior contenimento della spesa;
- considerato la particolare situazione economica generale del Paese;
- considerata la proposta del Presidente federale di consolidare il percorso virtuoso già intrapreso dalla Federazione in ottica di spending review;

DELIBERA

di prevedere, in ottica di spending review:

- una diminuzione generale dei costi per nuove consulenze pari al 10%;
- una riduzione del numero complessivo delle Commissioni federali e della loro composizione, con un massimo di 5 componenti incluso il Presidente di Commissione.

DELIBERA N.295/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la proposta avanzata dal Presidente federale di creare Centri Tecnici Federali Regionali per incrementare il reclutamento giovanile sul territorio nazionale;
- considerato che l'eventuale costituzione delle suindicate strutture, mirate all'accoglimento ed alla preparazione di atleti/e di interesse nazionale, nonché di arbitri ed allenatori, possano favorire la crescita tecnica degli stessi;

valutata quindi positivamente la proposta;

ritenuto opportuno conferire mandato al Presidente federale di approfondire le modalità di attuazione dei Centri Tecnici Federali Regionali, al fine di poter avviare una prima fase sperimentale del progetto;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente Federale di approfondire le modalità di attuazione dei Centri Tecnici Federali Regionali, al fine di poter avviare una prima fase sperimentale del progetto.

DELIBERA N.296/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di varare un'iniziativa denominata "Progetto Donna" con lo scopo di rilanciare e valorizzare l'attività femminile;

considerato il progetto meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali federali;

ritenuto opportuno nominare il Vicepresidente Vicario quale supervisore del Gruppo di lavoro che si occuperà di individuare le strategie migliori da porre in essere per l'attuazione del suindicato progetto;

DELIBERA

di approvare il "Progetto Donna" e di nominare il Vicepresidente Vicario quale supervisore del Gruppo di lavoro che si occuperà di individuare le strategie migliori da porre in essere per l'attuazione del progetto.

DELIBERA N.297/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto degli accordi in essere con l'advisor RCS Sport e la società EDB Media srl in merito alla gestione dei diritti televisivi;

considerata l'importanza strategica che riveste il settore dei media ed in particolare quello televisivo;

DELIBERA

di conferire mandato alla Segreteria Generale di porre in essere tutti gli atti necessari per la migliore gestione contrattuale.

DELIBERA N.298/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti del Consiglio con cui la Segreteria Generale propone la riduzione della composizione degli organi direttivi di settore ad un massimo di cinque componenti compreso il

Presidente al fine di dar seguito alle riforme già approvate riguardanti l'evoluzione del modello organizzativo FIP e assicurare maggiore snellezza ed efficacia ai processi decisionali, nell'ottica del contenimento dei costi e della riorganizzazione delle strutture tecniche federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che gli organi direttivi di settore siano composti da un massimo di cinque componenti compreso il presidente.

Di conferire mandato alla Commissione Carte federali per adeguare i Regolamenti federali.

DELIBERA N.299/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza avanzata dall'atleta Giorgio Boscagin, con la quale richiede che venga considerato tesserato per la stessa società per cinque stagioni anche non continuative affinché possa essere considerato nelle casistiche previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali Settore Professionistico 2011/2012, sezione "Iscrizione a referto Campionato di Legadue";

esaminati i dati storici ed attuali relativi ai tesseramenti dell'atleta Giorgio Boscagin;

valutata la delibera n.36/2012 assunta dal Presidente federale il 29 febbraio 2012 con cui è stato dato esito positivo all'istanza del sig. Boscagin per la stagione sportiva 2011/2012;

considerato che la deliberazione sopra citata verteva sulla stessa materia con identici presupposti;

ritenuto che tale deroga possa essere concessa solo per l'anno sportivo 2012/2013 e solo in caso di tesseramento per la società Scaligera Basket Verona Srl (cod. FIP 001848);

ritenuto inoltre che la deroga a favore dell'atleta Giorgio Boscagin deve intendersi quale evento eccezionale, non comportando alcun riconoscimento di corrispondenza tra le società per le quali l'atleta è stato tesserato, e pertanto tali società sono comunque da considerarsi soggetti distinti ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti federali;

DELIBERA

di considerare, per il solo anno sportivo 2012/2013 e solo in caso di tesseramento per la società Scaligera Basket Verona Srl (cod. FIP 001848), l'atleta Giorgio Boscagin tesserato per la società Scaligera Basket Verona Srl (cod. FIP 001848) per cinque stagioni anche non continuative per i soli fini previsti dalla casistica indicata nelle Disposizioni Organizzative Annuali Settore Professionistico 2012/2013, sezione "Iscrizione a referto Campionato di Legadue".

DELIBERA N.300/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza avanzata dall'atleta Marco Rorato, con la quale richiede che venga considerato tesserato per la stessa società per cinque stagioni anche non continuative affinché possa essere considerato nelle casistiche previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013;

- esaminati i dati storici ed attuali relativi ai tesseramenti dell'atleta Marco Rorato;
- valutata la delibera n.150 assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 23 e 24 settembre 2011 con cui è stata ratificata la deliberazione n.5 assunta dal Presidente Federale il 26 luglio 2011 con la quale è stato dato esito positivo all'istanza dell'atleta Alberto Causin;
- considerato che la deliberazione sopra citata verteva sulla stessa materia con identici presupposti;
- ritenuto che tale deroga possa essere concessa solo per l'anno sportivo 2012/2013 e solo in caso di tesseramento per la società A.S.D. Benedetto XIV (cod. FIP 052462);
- ritenuto inoltre che la deroga a favore dell'atleta Marco Rorato deve intendersi quale evento eccezionale, non comportando alcun riconoscimento di corrispondenza tra le società per le quali l'atleta è stato tesserato, e pertanto tali società sono comunque da considerarsi soggetti distinti ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti federali;
- ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di considerare, per il solo anno sportivo 2012/2013 e solo in caso di tesseramento per la società A.S.D. Benedetto XIV (cod. FIP 052462), l'atleta Marco Rorato tesserato per la società A.S.D. Benedetto XIV (cod. FIP 052462) per cinque stagioni anche non continuative per i soli fini previsti dalla casistica indicata nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013.

DELIBERA N.301/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.165 assunta in occasione della riunione del Consiglio federale del 28 e 29 settembre 2012, con la quale è stato nominato il Sig. Alberto Grossi Designatore Unico dei Campionati Professionistici di Serie A e Legadue per l'anno sportivo 2012/2013;
- ritenuto opportuno garantire continuità di gestione alle designazioni arbitrali del settore professionistico fino al termine del corrente anno sportivo;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità del sig. Alberto Grossi;

DELIBERA

di confermare la nomina del Sig. Alberto Grossi Designatore Unico dei Campionati Professionistici di Serie A e Legadue fino al termine dell'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.302/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.166 assunta in occasione della riunione del Consiglio federale del 28 e 29 settembre 2012, con la quale sono stati nominati per l'anno sportivo 2012/2013 i sig.ri Antonio Malerba e Dino Mastrantoni Designatori degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale A e il sig. Enrico Pironi Designatore degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale B e degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale C;

ritenuto opportuno garantire continuità di gestione alla designazione degli Osservatori, per i sopracitati campionati, fino al termine del corrente anno sportivo;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dei sig.ri Antonio Malerba e Dino Mastrantoni;

DELIBERA

di confermare la nomina per l'anno sportivo 2012/2013 dei sig.ri Antonio Malerba e Dino Mastrantoni quali Designatori degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale A e il sig. Enrico Pironi Designatore degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale B e degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale C.

DELIBERA N.303/2013

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.52 assunta in occasione della riunione del Consiglio federale del 14 luglio 2012, con la quale sono stati nominati i Designatori per i Campionati di serie DNA/A1 Femm., DNB/A2 Femm. e DNC/A3 Femm.;

ritenuto opportuno garantire continuità di gestione alle nomine dei Designatori per i Campionati di serie DNA/A1 Femm., DNB/A2 Femm., e DNC/A3 Femm., fino al termine del corrente anno sportivo;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dei sig.ri designatori attualmente in carica;

DELIBERA

di confermare la nomina dei seguenti Designatori per i Campionati di serie DNA/A1 Femm., DNB/A2 Femm. e DNC/A3 Femm. fino al termine dell'anno sportivo corrente:

DNA/A1 Femm.

Responsabile: Dino Mastrantoni

Componente: Antonio Malerba

DNB/A2 Femm.

Responsabile: Vincenzo Terranova

Componente: Roberto Vaccarini

DNC/A3 Femm.

Responsabile: Fabrizio Duse

Componente: Antonio Bozza

DELIBERA N.304/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti in particolare gli artt. 90 e 91 del Regolamento Organico ed il Regolamento Impianti Sportivi;

vista la propria delibera n.309 del 10 maggio 2008 con la quale è stata istituita la Commissione Impianti Sportivi;

ritenuto opportuno confermare il Presidente della Commissione Impianti Sportivi fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di nominare fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, l'ing. Giovanni Piccin Presidente della Commissione Impianti Sportivi.

DELIBERA N.305/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli artt.90 e 95ter del Regolamento Organico;

ravvisata la necessità di nominare il Presidente della Commissione Procuratori fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

individuata nel prof. Fausto Maifredi persona idonea a ricoprire tale incarico;

acquisita per le vie brevi le disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di nominare il prof. Fausto Maifredi Presidente della Commissione Procuratori fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.306/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di nominare i Consigli Direttivi degli Organismi federali di settore e di affidare l'incarico di Presidente della Commissione Carte Federali, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ravvisata altresì la necessità di nominare il Delegato per l'Osservatorio Attività Femminile Giovanile;

DELIBERA

- di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, i Consigli Direttivi degli Organismi federali di settore ed il Presidente della Commissione Carte Federali come di seguito indicato:

SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

PRESIDENTE	Giancarlo Galimberti
VICEPRESIDENTE	Matteo Marchiori
COMPONENTE	Michelangelo Sangiorgio
COMPONENTE	Giuseppe Olive
COMPONENTE	Mauro Mannoni

SETTORE AGONISTICO

PRESIDENTE	Giovanni Del Franco
VICEPRESIDENTE	Pietro Moretti

COMPONENTE	Giancarlo Salvetti
COMPONENTE	Giuseppe Rutolini

SETTORE SCUOLA

PRESIDENTE	Eugenio Crotti
VICEPRESIDENTE	Lucio Bortolussi
COMPONENTE	Maria Caire
COMPONENTE	Fabrizio Pellegrini
COMPONENTE	Antonino De Giorgio

SETTORE MINIBASKET

PRESIDENTE	Eugenio Crotti
VICEPRESIDENTE	Roberto Abbate
COMPONENTE	Marzia Germani
COMPONENTE	Andrea De Franceschi
COMPONENTE	Giuseppe Fusco

SETTORE GIOVANILE

COMMISSARIO sino al 30.06.2013	Eugenio Crotti
--------------------------------	----------------

COMMISSIONE CARTE FEDERALI

PRESIDENTE	Stefano Persichelli
------------	---------------------

SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILI

COORDINATORE DELEGATO	Sandra Palombarini
-----------------------	--------------------

- di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, la sig.ra Angela Albini Delegata del Presidente federale per l'Osservatorio Attività Femminile Giovanile.

DELIBERA N.307/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.67/2013, assunta dal Presidente federale in data 22 gennaio 2013, con la quale vengono modificati i criteri di pagamento delle II RATE NAZIONALI per il solo anno sportivo 2012-2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.67, assunta dal Presidente Federale in data 22 gennaio 2013.

DELIBERA N.308/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

preso atto del processo di riorganizzazione della struttura territoriale F.I.P.;

vista la propria delibera n.225 del 24 novembre 2012;

preso atto della richiesta pervenuta dai Presidenti Regionali FIP, volta ad indicare quali Referenti, e non Delegati, i tesserati C.N.A. che saranno nominati in sostituzione delle Commissioni Provinciali Allenatori facenti parte di Comitatos Provinciali privi di autonomia amministrativa;

ritenuta la proposta del Presidente C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, gli artt.10 e 38 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

Art.10 / COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI

La Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) è composta da un Presidente e da due membri proposti dal Consiglio Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale e nominati dal Consiglio Direttivo del C.N.A.

Il Presidente e i due componenti devono essere tesserati C.N.A.

Ove il Comitato Provinciale non è dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) sarà sostituita da un ~~Delegato~~ Referente, proposto e nominato come previsto dal comma precedente.

La Commissione Provinciale Allenatori ha il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale in applicazione dei programmi stabiliti dal C.N.A., ed in particolare:

- a) indire, organizzare e svolgere le riunioni provinciali relative al programma di aggiornamento, al fine di promuovere l'aggiornamento tecnico degli allenatori operanti nella provincia;
- b) informare la Commissione Regionale Allenatori, secondo le modalità e tempi da questa indicati, su istanze, osservazioni e proposte dei tesserati della provincia;
- c) registrare le presenze alle riunioni di aggiornamento degli allenatori;
- d) organizzare i corsi per Allievi Allenatori.

Il Presidente della Commissione Provinciale ha l'obbligo, quando ne viene espressamente richiesta la presenza, di partecipare alle riunioni della Commissione Regionale.

Artt.11 - 37/Omissis...

Art. 38 / ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI RINNOVO TESSERAMENTO C.N.A.

Sono esonerati dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento C.N.A.:

- I Consiglieri Federali eletti;
- Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo del C.N.A.;
- I Presidenti dei Comitatos Regionali e Provinciali F.I.P.;
- I Presidenti/~~Delegati~~ Referenti delle Commissioni Regionali e Provinciali C.N.A.;
- Lo staff tecnico dei Corsi Nazionali;
- Gli Allenatori Benemeriti;
- Gli Allenatori Benemeriti di Eccellenza;
- I Formatori Nazionali;
- Gli Allenatori ed i Preparatori Fisici del Settore Squadre Nazionali, con regolare contratto.
- I Referenti Tecnici Territoriali (RTT) e i Preparatori Fisici Territoriali (PFT).

DELIBERA N.309/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2012/2013, nel campionato di A3/F è obbligatoria la nomina del Responsabile del Settore Giovanile con la qualifica di Allenatore;

preso atto che la Società Pallacanestro Torino A.D. (codice 000183) intende sostituire l'attuale Responsabile del Settore Giovanile, Sig. Manuele Petrachi (tessera C.N.A. 015430), con l'allenatore Maurizio Salvemini (tessera C.N.A. 014362) attualmente tesserato gare per la Società CUS Torino ASD (codice 000339)

preso atto della collaborazione vigente tra la Società Pallacanestro Torino A.D. (codice 000183) e la Società CUS Torino ASD (codice 000339), per la quale il Sig. Maurizio Salvemini allena l'U13/F, formata da atlete in prestito dalla Società Pallacanestro Torino A.D.;

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'allenatore Maurizio Salvemini (tessera C.N.A. 014362), già tesserato gare per il campionato U13/F a cui prende parte la Società CUS Torino ASD (codice 000339), di essere tesserato gare "in esclusiva", nella stagione 2012/2013, come Responsabile del Settore Giovanile per la Società Pallacanestro Torino A.D. (codice 000183) partecipante al campionato di A3/F.

DELIBERA N.310/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la nota del Presidente del Comitato Regionale Calabria, con la quale chiede di mantenere una promozione diretta della prima classificata del Campionato di Serie C Regionale al Campionato di DNC a.s. 2013/2014;

preso atto di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 nella parte relativa all'organizzazione dei campionati Regionali maschili dove si evince che le promozioni dirette in DNC sono state assegnate alle regioni che hanno presentato un organico di C Regionale di 14 squadre ed una Serie D composta da almeno 10 squadre;

esaminati gli organici dei Campionati di Serie C e D della Regione Calabria che sono formati rispettivamente da 10 e 9 squadre;

ritenuta la proposta presentata non coerente con lo spirito di suddivisione delle promozioni tra le regioni al campionato di DNC anno sportivo 2013/2014;

DELIBERA

di non accogliere la richiesta di deroga presentata dal Presidente del Comitato Regionale Calabria.

DELIBERA N.311/2013

Il Consiglio federale,

viste le Norme Sportive Antidoping – Documento Attuativo del programma Mondiale Antidoping WADA approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1311 del 20.06.05 e successive modifiche e/o integrazioni approvate dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 490 del 1° dicembre 2008 e con delibera presidenziale n. 170/74 del 23 dicembre 2008 e successive modifiche approvate dalla Giunta Nazionale del CONI del 29.11.2012, recepite integralmente dalla FIP;

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali ;

- preso atto del punto A.3.3. dell' Appendice al disciplinare dei controlli delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2013, nella quale viene indicata la funzione dello Chaperone – (Accompagnatore Federale Antidoping) durante i controlli antidoping;
- ravvisata la necessità di nominare, secondo le disposizioni WADA, gli Chaperone – Rappresentanti Federali Antidoping e cioè un funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a svolgere determinati compiti, tra cui la notifica all'atleta designato per il prelievo del campione, l'accompagnamento e l'osservazione dell'atleta fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping e/o l'osservazione e la verifica della produzione del campione ove le sue qualifiche lo consentano, per il quadriennio olimpico 2013–2016;
- preso atto delle risultanze dei precedenti stage di formazione degli Chaperone – Rappresentanti Federali Antidoping, segnalati nel precedente quadriennio olimpico dai Comitati Regionali della FIP;
- ritenuti gli stessi idonei a ricoprire l'incarico;

DELIBERA

- di attribuire la qualifica di Chaperone – Rappresentanti Federali Antidoping ai sotto elencati signori:

1. BAVOSO ANNA MARIA (PUGLIA)
2. BARRESE PAOLA (LAZIO)
3. BELLONDI ALBERTO (LOMBARDIA)
4. CESCATO LUCIO (VENETO)
5. CONSALVI GIANLUIGI (ABRUZZO)
6. CONTI BRUNO (PIEMONTE)
7. CREMONESI PAOLA (ABRUZZO)
8. DALLASTA MARCO (MARCHE)
9. DE GRANDIS LORETTA (MARCHE)
10. FASSONE ELIO (PIEMONTE)
11. FOSSATI GIORGIO (LIGURIA)
12. GIANNELLI GIULIO (TOSCANA)
13. GIOFFREDI ANGELO (CAMPANIA)
14. LISONI RENZO (LAZIO)
15. MANGANIELLO MELISSA (CAMPANIA)
16. MARZULLO MICHELE (CAMPANIA)
17. MOCCIA ANDREA (LAZIO)
18. MOTTA ROCCO (BASILICATA)
19. MUNARETTO EMANUELA
20. OLIVE GIUSEPPE (PUGLIA)
21. POLLICE ROSA (CAMPANIA)
22. PRATICO' FORTUNATO (CALABRIA)
23. SANDONATI ANDREA (EMILIA ROMAGNA)
24. SCHINIGOI GUIDO (LAZIO)
25. SERRA MARIA GRAZIA (PIEMONTE)
26. STALETTI LEDA (LOMBARDIA)
27. TESEI CRISTIANO (LAZIO)

DELIBERA N.312/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 4 del nuovo Regolamento Sanitario approvato dalla Giunta Nazionale del CONI del 25 Maggio 2009 con delibera n. 122 – Medico Federale e Medici addetti alle Squadre Nazionali;

- ravvisata la necessità di nominare i Medici addetti alle Squadre Nazionali per l'anno 2013;
- esaminati i nominativi proposti dal Medico Federale, Dr. Sandro Senzameni, per ricoprire tale incarico;
- acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei Settori Squadre Nazionali;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare, nei termini indicati nell'articolo 4 del Regolamento Sanitario, i Medici indicati nell'elenco allegato, quali medici addetti alle Squadre Nazionali per l'anno 2013.

MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI 2013

N.	COGNOME	NOME
1.	ACANFORA	Renato
2.	ACQUATI	Matteo
3.	BARBIERI	Roberto
4.	BERARDI	Alberto
5.	BILLI	Andrea
6.	CARLIN	Roberto
7.	CASAMASSIMA	Federico
8.	CERAVOLO	Antonio
9.	CIARDO	Roberto
10.	CIRILLO	Gabriele
11.	CORTINA	Raffaele
12.	D'INTRONO	Luigi
13.	FELICI	Andrea
14.	GENTILI	Federica
15.	GIOVANNETTI	Giancarlo
16.	MARCANGELI	Guido
17.	MARTELLO	Roberto
18.	MAURANO	Attilio
19.	MEROLA	Claudio
20.	OSTILLIO	Giuseppe
21.	PELONI	Giuseppe
22.	ROTTA	Gianluigi
23.	SCREMIN	Alberto
24.	SORACE	Giampiero
25.	TETTAMANTI	Pier Giuseppe

DELIBERA N.313/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/13, a pag. 128 e seguenti, prevedono l'organizzazione della fase Provinciale e Regionale, a cura dei Comitati Territoriali FIP, del Torneo Nazionale 3c3 denominato "Join the Game" con la partecipazione obbligatoria per le società partecipanti ai campionati Under 13 e 14 M/F;

preso atto che il Settore Giovanile ha previsto che la fase Provinciale venga disputata il 3 marzo 2013 e la fase Regionale il 7 aprile 2013;

ritenuto opportuno prevedere una quota d'iscrizione per la partecipazione alla fase Provinciale o Regionale del Torneo Nazionale 3c3 denominato "Join the Game", rispettivamente di euro 10,00 ed euro 20,00 per ciascuna squadra partecipante, che sarà addebitata sul RMC della società partecipante in favore del Comitato Territoriale FIP di competenza al fine di far fronte a quelle spese che saranno affrontate dal Comitato stesso per l'organizzazione dell'evento;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di integrare il Comunicato Ufficiale n. 1774 del 9 giugno 2012, relativo ai contributi a carico delle Società non professionistiche e Centri Minibasket per la stagione sportiva 2012/13, così come segue:

- quota d'iscrizione di euro 10,00 per ciascuna squadra iscritta alla fase Provinciale del Torneo Nazionale 3c3 denominato "Join the Game";
- quota d'iscrizione di euro 20,00 per ciascuna squadra iscritta alla fase Provinciale del Torneo Nazionale 3c3 denominato "Join the Game".

DELIBERA N.314/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo n.41 comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nelle sotto elencate Province risultano affiliate meno di 35 Società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva;

prese in esame le proposte dei Comitati Regionali FIP inerenti ai nominativi dei Delegati Provinciali per il quadriennio olimpico 2013-2016 effettuate, a norma dell'art. 41, comma 6 dello Statuto federale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali;

considerate le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2013-2016, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, i seguenti Delegati Provinciali:

Comitato Provinciale di	Rieti	Antonio OLIVIERI
Comitato Provinciale di	Frosinone	Massimo MAGLIOCCO
Comitato Provinciale di	Latina	Giovanni COLAVOLPE
Comitato Provinciale di	Viterbo	Mauro CORBUCCI
Comitato Provinciale di	Isernia	Francesco MACCHIRELLA
Comitato Provinciale di	Agrigento	Giovanni MINIO
Comitato Provinciale di	Caltanissetta	Antonio ROMANO
Comitato Provinciale di	Enna	Sebastiano GAGLIARDI
Comitato Provinciale di	Messina	Giuseppe CAUDO
Comitato Provinciale di	Ragusa	Giorgio DIMARTINO
Comitato Provinciale di	Siracusa	Giuseppe FIDUCIA

Comitato Provinciale di	Trapani	Giacomo SALVO
Comitato Provinciale di	Arezzo	Paolo BRUSCHI
Comitato Provinciale di	Siena	Riccardo CALIANI

Comitato Provinciale di	Grosseto	Luciano RIGHESCHI
Comitato Provinciale di	Prato	Fabrizio MASSAI
Comitato Provinciale di	Pistoia	Paola PAOLI
Comitato Provinciale di	Lucca-Massa Carrara	Luigi PRACCHIA
Comitato Provinciale di	Pisa	Fabrizio MARCACCI
Comitato Provinciale di	Livorno	Renato GRAZIANI
Comitato Provinciale di	Gorizia	Riccardo BASSI
Comitato Provinciale di	Crotone	Egidio Mario CARBONE
Comitato Provinciale di	Vibo Valentia	Maurizio Domenico VAIANELLA
Comitato Provinciale di	Macerata	Elisabetta CARUSO
Comitato Provinciale di	Fermo	Amedeo PANICONI
Comitato Provinciale di	Belluno	Francesca DELLA MARIA
Comitato Provinciale di	Rovigo	Mauro GIRALDO
Comitato Provinciale di	Terni	Stefania BARBETTI
Comitato Provinciale di	Piacenza	Antonio GALLI
Comitato Provinciale di	Parma	Massimo GUARENGHI
Comitato Provinciale di	Modena	Luca TEDESCHINI
Comitato Provinciale di	Ferrara	Giorgio BIANCHI
Comitato Provinciale di	Ravenna	Alvaro CASADIO
Comitato Provinciale di	Rimini	Carlo OPPI
Comitato Provinciale di	Avellino	Eugenio NEVOLA
Comitato Provinciale di	Benevento	Domenico CONSOLAZIO

DELIBERA N.315/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato l'art. 41 comma 3 del nuovo Statuto federale con il quale il Consiglio federale ha la facoltà di nominare nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la FIP nelle sedi provinciali competenti;

considerato il volume di attività effettuata nei Comitati Regionali e la conseguente necessità di disporre di un rappresentante che supporti il Presidente Regionale nella gestione dell'attività territoriale;

presi in esame i nominativi proposti dai Comitati Regionali per ricoprire la carica di Delegato Provinciale;

ritenuti gli stessi meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i seguenti Delegati Provinciali presso i Comitato Regionali, fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico, così di seguito riportati:

Sig. Franco POZZECCO	Delegato Provinciale Trieste	c/o Comitato Regionale FIP Friuli Venezia Giulia
----------------------	------------------------------	--

Sig. Salvatore PALAZZOLO	Delegato Provinciale Palermo	c/o Comitato Regionale FIP Sicilia
Sig. Michele PIERGUIDI	Delegato Provinciale Firenze	c/o Comitato Regionale FIP Toscana
Sig. Rocco FALCOMATA'	Delegato Provinciale Reggio Calabria	c/o Comitato Regionale FIP Calabria
Sig. Adriano BALDINI	Delegato Provinciale Ancona	c/o Comitato Regionale FIP Marche
Sig. Claudio ALBANESE	Delegato Provinciale Venezia	c/o Comitato Regionale FIP Veneto

DELIBERA N.316/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 35 comma 2, dello Statuto;

tenuto conto della necessità di nominare un Delegato per il Comitato Regionale FIP Valle D'Aosta, non avendo lo stesso almeno venti Società aventi diritto al voto;

ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di tale carica per il quadriennio olimpico 2013/2016 ;

individuata nella persona del Sig. Mario Vietti la figura idonea a ricoprire l'incarico di Delegato del Comitato Regionale Valle D'Aosta;

preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi del Sig. Mario Vietti;

DELIBERA

di nominare il Sig. Mario Vietti, quale Delegato del Comitato Regionale FIP Valle D'Aosta, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali per il quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.317/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 35 comma 2, dello Statuto;

tenuto conto della necessità di nominare un Delegato per il Comitato Regionale FIP P.A. Bolzano, non avendo lo stesso almeno venti Società aventi diritto al voto;

ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di tale carica per il quadriennio olimpico 2013/2016 ;

individuata nella persona del Sig. Andrea Casolari la figura idonea a ricoprire l'incarico di Delegato del Comitato Regionale P.A. Bolzano;

preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi del Sig. Andrea Casolari;

DELIBERA

di nominare il Sig. Andrea Casolari, quale Delegato del Comitato Regionale FIP P.A. Bolzano, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali per il quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.318/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'articolo 35 comma 2, dello Statuto;
- tenuto conto della necessità di nominare un Delegato per il Comitato Regionale FIP Molise, non avendo lo stesso almeno venti Società aventi diritto al voto;
- ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di tale carica per il quadriennio olimpico 2013/2016;
- individuata nella persona del Sig. Marco Lombardi la figura idonea a ricoprire l'incarico di Delegato del Comitato Regionale Molise;
- preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi del Sig. Marco Lombardi;

DELIBERA

di nominare il Sig. Marco Lombardi, quale Delegato del Comitato Regionale FIP Molise, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali per il quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.319/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'articolo 41 e 42, dello Statuto;
- considerato che nella Provincia di Como risultano affiliate più di 35 Società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva e quindi si deve svolgere l'Assemblea Provinciale;
- considerato che tutte le Assemblee Provinciali devono essere svolte entro il 28 febbraio 2013;
- esaminata la richiesta del Presidente del Comitato Provinciale Como Sig. Antonio Pini di posticipare l'Assemblea elettiva del Comitato Provinciale di Como dal 28 febbraio 2013 al 10 marzo 2013;
- ritenuta la proposta del Presidente del Comitato Provinciale Como, Sig. Antonio Pini, meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Provinciale di Como, Sig. Antonio Pini, a posticipare l'Assemblea elettiva del Comitato Provinciale di Como al 10 marzo 2013.

DELIBERA N.320/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>preso atto</u>	delle difficoltà ad individuare una persona che presenti i requisiti per ricoprire la carica di Delegato del Comitato Provinciale di Forlì;
<u>considerata</u>	l'importanza di tale figura in modo da poter operare sul territorio in modo omogeneo a seguito della riforma delle strutture periferiche;
<u>acquisita</u>	la disponibilità del Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna sig. Stefano Tedeschi, comunicata in data 28 gennaio u.s. a ricoprire il ruolo di Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Forlì fino al 30 giugno 2013;
<u>ritenuto</u>	di accogliere la proposta, in attesa che sia individuata la persona per la nomina di Delegato Provinciale;

DELIBERA

di nominare il Sig. Stefano Tedeschi Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Forlì al fine di provvedere all'Ordinaria Amministrazione fino al 30 giugno 2013.

DELIBERA N.321/2013

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto e i Regolamenti federali;
<u>preso atto</u>	della comunicazione di modifica, presentata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio Sig. Francesco Martini riguardante la nuova composizione dell'Ufficio Gare e Designazioni per l'anno sportivo 2012/13 come da verbale di Consiglio Direttivo regionale del 30/10/2012;
<u>acquisite</u>	le dimissioni della Sig.ra Tiziana Timolati come Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comitato Regionale Lazio;
<u>ritenute</u>	le proposte formulate dal Presidente del Comitato Regionale Lazio Sig. Francesco Martini meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare i Componenti gli Uffici Tecnici del Comitato Regionale Lazio per l'anno sportivo 2012/13 di seguito elencati:

UFFICIO GARE

Responsabile: Sergio Disco
Componenti: Carlo Barone
Stefano Maiorana
Emanuela Martini
Carlo Oddi
Fabio Scascitelli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Componenti: Roberto Biasini
Federico Ciccodicola
Paolo Leone
Stefano Maiorana
Giuliano Venditti

DELIBERA N.322/2013

Il Consiglio federale,

- visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della convenzione di servizio stipulata tra il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Dott. Antonino Rescifina ed il legale rappresentante del CUS Messina Dr. Sergio Cama;
- considerata la concessione a titolo gratuito di n.2 stanze ad uso ufficio da destinare come sede del Comitato Provinciale di Messina dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
- preso atto che la convenzione stipulata presenta la voce rimborso spese riguardante i servizi utilizzati, quali energia elettrica, pulizia locali, internet ed utilizzo sala riunioni da quantificare mensilmente;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ufficializzare il trasferimento della sede del Comitato Provinciale di Messina presso la sede del CUS Messina – Complesso Sportivo Universitario "Primo Nebiolo" – Contrada Conca d'Oro dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

DELIBERA N.323/2013

Il Consiglio federale,

- visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto del contratto di locazione stipulato tra il Presidente del Comitato Regionale Lazio Sig. Francesco Martini ed il legale rappresentante della G.B. di Biondi sas, Sig. Gianni Biondi;
- considerata la destinazione di una unità immobiliare ad uso ufficio da destinare quale sede del Comitato Provinciale di Latina;
- preso atto che la locazione avrà durata di anni due con inizio dal 1° gennaio 2013, automaticamente rinnovabile, con un canone mensile pari ad € 250,00 oltre l'IVA come per legge da pagarsi in rate trimestrali anticipate di € 750,00 oltre IVA;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la firma del contratto di locazione di una unità immobiliare ubicata in Latina via Spalato 10, quale sede del Comitato Provinciale di Latina.

DELIBERA N.324/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la nuova organizzazione territoriale che porterà i Comitati Regionali ad assumere la gestione dell'attività agonistica degli Uffici Tecnici Provinciali che saranno chiusi al 30 giugno 2013;

- viste le deliberazioni n.325 e n.453 assunte dal Consiglio Federale e la n.1 assunta dal Presidente federale che prevedono la chiusura di tutti gli Uffici Tecnici Provinciali al 30 giugno 2013 ad eccezione delle province nelle quali vengono organizzate più di 2000 gare;
- considerato che la riorganizzazione dei Comitati Provinciali richiede una serie di attività piuttosto corpose innanzitutto dal punto di vista amministrativo;
- visto che il Bilancio 2013 per i Comitati oggetto di chiusura amministrativa sarà l'ultimo che verrà redatto e che tutte le situazioni patrimoniali a fine anno dovranno essere chiuse e trasferite al Comitato Regionale di competenza;
- ravvisata la necessità di garantire una transizione fluida verso la nuova Organizzazione Territoriale;
- individuati nei sigg. presenti nel sottostante elenco persone in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di Commissario liquidatore;

DELIBERA

di nominare i Sigg. presenti nel sottostante elenco Commissari liquidatori dei rispettivi Comitati Provinciali indicati con l'incarico di compiere una analisi di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi con scadenza successiva al 30 settembre 2013 ed in particolare:

1. Individuare la data di scadenza del contratto di affitto e comunicare con largo di anticipo il recesso al proprietario dell'immobile. Nel caso in cui il Comitato Regionale intenda comunque conservare una sede nella provincia, il contratto potrà essere rinnovato, intestandolo al Comitato Regionale. La valutazione sul rinnovo del contratto di locazione deve essere effettuata, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi ed è soggetta all'approvazione del Consiglio federale.
2. Nel caso in cui si decida di chiudere l'ufficio, comunicare agli enti competenti (ad. es. Comune) la decisione di abbandonare l'edificio, onde evitare l'addebito di oneri (ad es. Tarsu) in capo alla Federazione.
3. Disdire o volturare, a far data dal primo ottobre 2013, tutti i contratti di utenza ed assistenza stipulati dal Comitato Provinciale. Il Presidente Regionale valuterà e provvederà a sottoscrivere eventuali nuovi contratti per le necessità dell'Organo provinciale, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi.
4. Prevedere solamente contratti di collaborazione o lettere di incarico con scadenza antecedente al 30 settembre 2013 e qualora fossero in corso contratti con durata superiore, provvedere a disdirli od a raggiungere un'intesa per la modifica del termine di scadenza.

I Commissari liquidatori inoltre assumono l'incarico di:

1. Accertare ed incassare tutti i crediti vantati dal Comitato Provinciale di competenza e provvedere alla liquidazione e al pagamento di tutti i debiti.
2. Chiusura di tutti gli estratti conto intestati al Comitato Provinciale.

Fino alla chiusura amministrativa, tutta la gestione amministrativa del Comitato Provinciale viene affidata al Commissario liquidatore.

NOMINATIVO	PROVINCIA
Rito VUONO	COSENZA

Renato GRAZIANI	LIVORNO
Daniela PANIZZI	CREMONA
Alberto SCERBO	CATANZARO
Maria Cristina FAEDDA	SASSARI

DELIBERA N.325/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 40 dello Statuto federale;

considerato che presso ciascun Comitato Regionale è necessario nominare un Revisore con il l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato Regionale, la cui competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della regione;

riscontrate le disponibilità dei Revisori presenti nel sottoelencato elenco e accertata la loro idoneità all'incarico;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2013-2016, i seguenti Revisori dei Conti territoriali, ciascuno per la regione di competenza a fianco indicata:

NOMINATIVO	REGIONE
Giuseppina SUFFOLETTA	ABRUZZO
Giuseppe DOTI	BASILICATA
Antonello CATANESE	CALABRIA
Ezio Luigi CIPOLAT	FRIULI VENEZIA GIULIA
Marca SACCARO	EMILIA ROMAGNA
Cristina LUNAZZI	MARCHE
Paolo CASTRIGNANO'	MOLISE
Enrico Maria VIDALI	PIEMONTE
Jean Claude FAVRE	VALLE D'AOSTA
Mario SCARPA	VENETO
Augusto BIANCHI	UMBRIA
Enrico GAIA	SARDEGNA
Rinaldo MOVER	TRENTO
Alessandro BASEGNI	TOSCANA

DELIBERA N.326/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 40 dello Statuto federale;

considerato che presso ciascun Comitato Regionale è necessario nominare un Revisore con il l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del

Comitato Regionale, la cui competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della regione;

riscontrate le disponibilità dei Revisori presenti nel sottoelencato elenco e accertata la loro idoneità all'incarico;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2013-2016, i seguenti Revisori dei Conti territoriali, ciascuno per la regione di competenza a fianco indicata:

NOMINATIVO	REGIONE
Felice Maria Genovese	SICILIA
Alfonso Lanfranconi	LOMBARDIA
Roberto Parrilli	CAMPANIA

DELIBERA N.327/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la bozza di Regolamento dei "criteri per l'assegnazione dei premi per l'utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana e dei premi per l'attività giovanile" presentata dalla Lega Basket Serie A;

letta la documentazione agli atti del Consiglio in cui si specifica che il testo, già al vaglio del Consiglio federale nella riunione del 24 novembre 2012 è stato oggetto di emendamento ad esito degli incontri tra la FIP e la Lega Serie A;

valutata la proposta della Lega Basket Serie A meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il Regolamento dei "criteri per l'assegnazione dei premi per l'utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana e dei premi per l'attività giovanile", con il seguente testo:

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI PER UTILIZZO ATLETI ITALIANI DI CITTADINANZA E FORMAZIONE E DEI PREMI PER ATTIVITA' GIOVANILE

Tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A si stabilisce quanto segue:

La Federazione Italiana Pallacanestro utilizzerà per la s.s.2012/2013 la somma di euro 700.000,00 per incentivare l'utilizzo di atleti di cittadinanza e formazione italiana e per i risultati ottenuti con l'attività giovanile.

La somma sarà così suddivisa:

il 60% della somma complessiva sarà assegnato alle società che, mantenendo la formula del 5+5 durante tutto il corso della stagione sportiva, hanno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo per gli atleti di cittadinanza e formazione italiana (il calcolo di tale percentuale verrà effettuato dividendo i minuti giocati dagli atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato), il restante 40% sarà utilizzato per i premi relativi all'attività giovanile.

UTILIZZO ATLETI DI CITTADINANZA E FORMAZIONE ITALIANA (60% DELLA SOMMA DISPONIBILE)

Il premio verrà assegnato alle prime tre squadre che hanno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana, nel modo seguente:

1^ classificata riceverà il 50%

2^ classificata riceverà il 30%

3^ classificata riceverà il 20%

La società retrocessa al termine della stagione sportiva non ha diritto al premio.

Sarà cura della Lega Basket Serie A comunicare alla Segreteria Generale la classifica e le modalità di accredito del premio.

PREMI PER ATTIVITA' GIOVANILE (40% DELLA SOMMA DISPONIBILE)

Sarà stabilito un punteggio complessivo determinato con il seguente criterio:

In ogni finale nazionale (U/19, U/17 e U/15) le prime quattro squadre classificate avranno rispettivamente 20, 15, 10, 10 punti; le squadre classificatesi dal quinto all'ottavo posto avranno 6 punti; le squadre classificatesi dal nono al dodicesimo posto avranno 3 punti; le squadre classificatesi dal tredicesimo al sedicesimo posto avranno 2 punti.

Le società che hanno ottenuto i migliori piazzamenti a livello giovanile nelle ultime cinque stagioni sportive compresa la corrente stagione avranno diritto al premio.

Alle società che si qualificheranno e parteciperanno annualmente alle finali nazionali (U/19, U/17 e U/15) sarà riconosciuto un premio di € 3.000,00 ciascuna.

L'ammontare complessivo del premio, detratta la somma a disposizione delle società che si sono qualificate alle finali nazionali, sarà assegnato con il seguente criterio:

UNDER 19

1^ classificata riceverà il 30%

2^ classificata riceverà il 20%

UNDER 17

1^ classificata riceverà il 20%

2^ classificata riceverà il 13%

UNDER 15

1^ classificata riceverà il 10%

2^ classificata riceverà il 7%

La Lega Basket Serie A comunicherà alla Segreteria Generale le classifiche. I premi saranno assegnati dalla Federazione Italiana Pallacanestro successivamente al termine delle finali nazionali giovanili.

DELIBERA N.328/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.263, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per gli obblighi discendenti dal lodo Assi Basket Ostuni/Putignano Giovanni;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione al lodo Assi Basket Ostuni/Putignano Giovanni.

DELIBERA N.329/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.242, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corral Diego/Anagni Basket SSD SRL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corral Diego/Anagni Basket SSD SRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.330/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.243, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ciribeni Leonardo/Anagni Basket SSD SRL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ciribeni Leonardo/Anagni Basket SSD SRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente

delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.331/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.244, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pall. Don Bosco/Anagni Basket SSD SRL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pall. Don Bosco/Anagni Basket SSD SRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.332/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.245, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Vanni Francesco/Anagni Basket SSD SRL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Vanni Francesco/Anagni Basket SSD SRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.333/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.246, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Lembo Massimo/A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Lembo Massimo/A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.334/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.247, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Nicolai Gabriele/A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria;

- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Niccolai Gabriele/A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.335/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.248, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bianchi Massimo/A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bianchi Massimo/A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.336/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.249, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D. Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corvino Valerio/ ASD Nuova Virtus Molfetta;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corvino Valerio/ ASD Nuova Virtus Molfetta e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.337/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.250, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D. Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Battista Luigi (per Braccini)/ ASD Nuova Virtus Molfetta;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Battista Luigi (per Braccini)/ASD Nuova Virtus Molfetta e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di

trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.338/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.251, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D. Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lombardo Facciale Giuseppe/ ASD Nuova Virtus Molfetta;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lombardo Facciale Giuseppe/ASD Nuova Virtus Molfetta e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.339/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.252, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Casalvieri Gabriele/A.D.Pall. Rovereto;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.D. Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Casalvieri Gabriele/A.D.Pall. Rovereto; e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.340/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.253, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Zanus Fortes/A.D.Pall. Rovereto;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.D. Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Zanus Fortes/A.D.Pall. Rovereto e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.341/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.254, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scipioni Luca/A.D.Pall. Rovereto;

- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.D. Pall. Rovereto (cod. FIP 051811) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scipioni Luca/A.D. Pall. Rovereto e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.342/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.255, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Padova 1931 (cod. FIP 052461) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Righetti Ivan/Pall. Padova 1931;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Pall. Padova 1931(cod. FIP 052461) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Righetti Ivan/Pall. Padova 1931 e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.343/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n.256, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Padova 1931 (cod. FIP 052461) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sartori Giulio/Pall. Padova 1931;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Pall. Padova 1931(cod. FIP 052461) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sartori Giulio/Pall. Padova 1931 e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.344/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.257, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Morghen Mattia/G.S. Riva del Garda;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Morghen Mattia/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.345/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.258, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Garofalo Alessandro/G.S. Riva del Garda;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Garofalo Alessandro/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.346/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.259, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D: Basket Marzocca (cod. FIP 018085) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scipioni Luca/A.S.D. Basket Marzocca;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Basket Marzocca (cod. FIP 018085) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia A.S.D. Basket Marzocca e che

sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.347/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.260, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D: Basket Marzocca (cod. FIP 018085) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Conti Francesco/A.S.D. Basket Marzocca;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Basket Marzocca (cod. FIP 018085) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia A.S.D. Conti Francesco/A.S.D. Basket Marzocca e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.348/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.261, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D. Audax Basket (cod. FIP 041998) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corlito Giampiero/A.S.D. Audax Basket;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Audax Basket (cod. FIP 041998) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corlito Giampiero/A.S.D. Audax Basket e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.349/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.264, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D. Pall. Pool Venezia (cod. FIP 026320) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corradini Francesco/ASD Pall. Pool Venezia;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S.D. Pall. Pool Venezia (cod. FIP 026320) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Corradini Francesco/ASD Pall. Pool Venezia e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.350/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Team

Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Gambolati Antonio/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gambolati Antonio/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.351/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.D. Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Lamberti Alfredo/A.D. Basket Club Giuliano;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.D. Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lamberti Alfredo/A.D. Basket Club Giuliano.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.352/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Salieri Stefano/Eagles Bologna SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Salieri Stefano/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.353/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Ranuzzi Alex/Eagles Bologna SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ranuzzi Alex/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.354/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Fin Gabriele/Eagles Bologna SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fin Gabriele/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.355/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Pall. Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Di Marcantonio Lorenzo/ASD Pall. Molfetta;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Molfetta (cod. FIP 050142) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Marcantonio Lorenzo/ASD Pall. Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.356/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Peruzzo Federico/SSD Pall. Marostica;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Peruzzo Federico/SSD Pall. Marostica.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.357/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Pall. Mola (cod. FIP 052179) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Luisi Giuseppe/ASD Pall. Mola;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Mola (cod. FIP 052179) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Luisi Giuseppe/ASD Pall. Mola.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.358/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Basei Francesco/Assi Basket Ostuni;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) fissando il termine del 5.03.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Basei Francesco/Assi Basket Ostuni;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.359/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Simone Lenardon volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Napoli Basketball Srl (cod. FIP 021271) per il recupero di un proprio credito;

rilevato che la società ha rinunciato al campionato a cui aveva diritto a partecipare;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Simone Lenardon ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Napoli Basket (cod. FIP 021271) e dei rappresentanti legali per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.360/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Nelson Rizzitiello volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Napoli Basketball Srl (cod. FIP 021271) per il recupero di un proprio credito;

rilevato che la società ha rinunciato al campionato a cui aveva diritto a partecipare;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Nelson Rizzitiello ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Napoli Basket (cod. FIP 021271) e dei rappresentanti legali per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.361/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Cautero Alberto volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Andrea Melloni per asserite ingiurie;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Cautero Alberto ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Andrea Melloni.

DELIBERA N.362/2013

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

ritenute le istanze pervenute meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
052740	TO	FI	ASD CALENZANO BASKET	VIA DEL MOLINO 164	CALENZANO
052757	TO	AR	PALAGALLI SRL SOC.SP. DIL.	VIA BOLZANO SNC	SAN GIOVANNI VALDARNO
052742	LA	RM	G.S.D. LIDO DI ROMA BASKET	VIA G.GELLI 56	ROMA
052830	SO	SR	A.S.D. CORANT BASKET	S.S. 115 KM 361 SNC	ROSOLINI
052837	TO	FI	ASD S.B.S. SCUOLA B SCANDICCI	VIA BARACCA 152	FIRENZE
052838	CA	CS	C.B. ROGLIANO A.S.D.	VIA A. DE GASPERI	ROGLIANO
052846	CM	NA	MINIANDBASKET PLAYER	C.SO UMBERTO I 425	MARIGLIANO
052849	LA	FR	ASD GZ128 ROAD	VIA CAMPORE 2	CASALVIERI
052864	SO	CT	FORTITUDO PALAGONIA ASD	VIA 4° STRADA N. 23	PALAGONIA
052865	SO	AG	POL.DIL. ALL SPORT CANICATTI'	VIA SAN DOMENICO	CANICATTI'
052870	SO	TP	ASD SPLASH	VIA DUCHESSA N. 29	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
052876	SO	AG	ASCD NEW BASKET 2013	VIA FIRENZE N. 6	PORTO EMPEDOCLE
052878	SO	ME	ASD LIFE BASKET MESSINA	VIA A. LANZETTA IS.439/G N.3/C	MESSINA
052899	LA	RM	ASD POLYS SPORTIVA 19	VIA AGNOSINE 3	ROMA
052900	PU	TA	FORTITUDO BASKET PULSANO ASD	VIA CASALINI 42	PULSANO
052901	PU	BA	ASD RAP BARLETTA 2006	VIA DELL'UNIONE EUROPEA 39	BARLETTA
052908	SO	ME	ASD CAPRILEONE BASKET	VIA MARTIRI DI VIA FANI,25	CAPRI LEONE
052909	CM	SA	NUOVA SIANO BASKET ASD	VIA VATICALE 4	SIANO
052913	VE	VE	A.S.D NEW B. SAN DONA"	VIA XIII MARTIRI, 161	SAN DONA' DI PIAVE
052915	MA	PS	A.S.D. CAGLI BASKETBALL	VIA BRAMANTE	CAGLI
052917	LI	SV	M.B. A CELLE VILLETTA A.S.D.	VIA MARCONI 56/3	CELLE LIGURE
052918	MA	AN	ASD SCUOLA PALLACANESTRO JESI	P.LE ANNA CIABOTTI, 8 INT 314	JESI

052920	CA	CS	A. DIL. BASKET ROSSANO	VIA GALENO 169	ROSSANO
--------	----	----	------------------------	----------------	---------

DELIBERA N.363/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società SCUOLA BASKET EUGANEA (cod. FIP 039556) iscritta al campionato 1^a Divisione Maschile in merito al trasferimento di sede;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla SCUOLA BASKET EUGANEA (cod. FIP 039556) da ESTE (PD) a BAONE (PD) - 35030 Via Monte Cecilia, 20.

DELIBERA N.364/2013

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la nota del 01.02.2013 della società Vanoli Basket Cremona (cod. FIP 012522), partecipante al Campionato di Serie A s.s.2012/2013, con cui chiede l'autorizzazione a schierare l'atleta Jackson Jarrius Glenn nella quota degli atleti di formazione italiana ai sensi delle DOA 2012/2013 Sett. Prof. ed in particolare di quanto disposto nella delibera n.451/2012;
- vista la nota prot.897 del 01.02.2013 con la quale il Segretario Generale riscontrando l'istanza comunicava di non poter dare seguito, dato che l'atleta aveva acquisito la cittadinanza solo il 15.01.2013 sicché ne era privo alla data della emanazione della delibera 451/2012 (del 14.04.2012);
- considerato che il Segretario Generale ha, comunque, opportunamente rimesso la questione alla attenzione del Consiglio federale, che ebbe a deliberare il citato provvedimento;
- vista la delibera n.451/2012, con cui si stabiliscono le regole di iscrizione a referto per le società partecipanti al massimo campionato professionistico che, tra l'altro, recita: "*ciascun club può schierare nella quota degli atleti di formazione italiana al massimo un atleta di cittadinanza italiana non formato che sia stato tesserato in Italia per un campionato professionistico alla data di approvazione della presente delibera*";
- considerato che dalla lettura della delibera si evince che i requisiti di cui l'atleta deve essere in possesso perché possa essere iscritto a referto nella quota dei formati, pur non avendo la formazione, ossia il possesso della cittadinanza italiana e l'essere stato tesserato in Italia per un campionato professionistico, debbono sussistere alla data della approvazione della deliberazione;

ritenuto che – come emerge dai lavori preparatori alla citata delibera, e come è stato più volte ribadito nelle successive comunicazioni e relazioni della FIP, in materia di regole di utilizzo degli atleti, dirette alla Commissione Europea, condivise dal Consiglio federale anche nella riunione del 24.11.2012 - il provvedimento venne emanato al solo scopo e con la chiara volontà di tutelare la posizione di quegli atleti/lavoratori che già possedevano la cittadinanza italiana al momento della adozione della delibera, e che pertanto avevano fruito dello status di "formati", dato che la normativa previgente alla delibera 451/2012 consentiva ai club professionistici di schierare un atleta di sola cittadinanza nella quota dei formati, il tutto tenuto conto che tale "sanatoria" avrebbe avuto un carattere di transitorietà, in quanto diretta ad un numero definito di atleti, che sarebbe venuto meno nel tempo per ovvi motivi anagrafici, in tale modo non vanificandosi il principio della "formazione";

ritenuto pertanto che la volontà espressa dal Consiglio federale era di stabilire che solo gli atleti professionisti, seppure non formati, che avevano cittadinanza italiana al momento della approvazione della delibera 451/2012, possono essere iscritti a referto nel numero massimo di 1 all'interno della quota riservata agli atleti formati, proseguendo così l'obiettivo di promuovere l'impiego di atleti formati alla scuola tecnica italiana, che in tale senso la delibera 451/2012 deve essere interpretata nella sua accezione autentica, e che tale volontà deve essere confermata con la presente delibera;

considerato che l'atleta Jackson Jarrius Glenn è privo della formazione ed ha acquisito la cittadinanza italiana in data 15.01.2013, ossia successivamente alla approvazione della delibera 451/2012, come da comunicazione inviata dalla società all'Ufficio Tesseramento Atleti, e che pertanto non rientra nel novero degli atleti cui è destinata la disciplina contenuta nella delibera n.451/2012, sicché va confermato altresì quanto comunicato con la nota prot. 897/2013 inviata dal Segretario Generale alla società istante;

DELIBERA

confermare l'interpretazione autentica della normativa contenuta nella delibera 451/2012 come in motivazione, ribadendo che solo gli atleti professionisti, seppure non formati, che avevano cittadinanza italiana al momento della approvazione della delibera 451/2012, possono essere iscritti a referto nel numero massimo di 1 all'interno della quota riservata agli atleti formati, confermando altresì quanto comunicato alla società Vanoli Cremona dal Segretario Generale con la nota prot. 897/2013.

Roma, 2 febbraio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci